OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art.194, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000

[proposta deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 luglio 2023]

A relazione del Presidente Marco Gabusi:

Visto l'art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato "Agenzia della mobilità piemontese";

Dato atto che ai sensi della Convenzione costitutiva e dello Statuto dell'Agenzia si applicano alla stessa le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Premesso che:
Nell'ambito del Ricorso n. 3405/2023 proposto da Agenzia della Mobilità Piemontese contro Trenitalia S.p.A. per la revocazione, previa sospensione cautelare, della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V n. 000/88/2023, a seguito dell'ordinanza n. 1738/2023, pubblicata il 5/5/2023, l'Agenzia della Mobilità Piemontese è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore di Trenitalia.
E' pervenuta al protocollo dell'Agenzia n. 6252 del 11/5/2023 la nota dell'Avvocato della controparte che ha comunicato la specifica delle competenze, da liquidare a Trenitalia S.p.A. comprendenti Euro 3.000,00 per onorario, Euro 450,00 per spese generali, Euro 138,00 per Cassa Avvocati, per un totale di Euro 3.588,00; la nota dell'Avvocato precisa che "non dovrà essere richiesta la corresponsione dell'IVA in quanto Trenitalia è fiscalmente soggetto passivo di imposta"
Il predetto provvedimento giurisdizionale rientra tra le fattispecie riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 (sentenze esecutive);
Dato atto che:
- i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti si collocano tra i c.d. "debiti involontari", cioè quelli connotati dalla circostanza che ordinariamente la loro formazione si verifica senza che vi concorrano, a qualunque titolo, atti o provvedimenti di amministratori o funzionari dell'Ente locale;
- il debito nascente da sentenza esecutiva si distingue da tutte le altre ipotesi previste dall'art.194 in quanto nasce in forza di un provvedimento giurisdizionale: tale circostanza non lascia alcun margine di valutazione al Consiglio sulla legittimità del debito medesimo; da ciò discende che la valenza dell'atto di riconoscimento del debito, non è quella di riconoscerne la legittimità, già contenuta nella statuizione del giudice, bensì quella di ricondurre il debito "da sentenza" al "sistema bilancio", con la sola funzione di salvaguardarne gli equilibri;
Visto altresì l'art. 194 D.Lgs. n. 267 del 2000, e successive modificazioni, rubricato "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio" secondo cui:
"Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente,

DOCUMENTO IN DISCUSSIONE

nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. considerato quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in merito agli schemi di bilancio e relativi allegati";

Constatato che:

•fra i diversi debiti fuori bilancio riconoscibili in Consiglio rientra la casistica delle sentenze esecutive (art. 194, comma 1 lettera a) del TUEL (Dlgs 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.);

•il Ministero dell'Interno F.L. n. 21/1993, definisce il debito fuori bilancio come "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente (…) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali di cui all'art. 191, commi 1-3 nonché gli artt. 193 e 194 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL)". In particolare, essi consistono in una obbligazione verso terzi, maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento giuridico e contabile per l'assunzione dell'impegno di spesa violando in tal modo la regolarità delle procedure di formazione degli atti contabili;

•secondo la giurisprudenza del Giudice contabile, devono considerarsi tali: gli obblighi di pagamento assunti dall'ente in violazione di norme giuridiche e contabili inerenti alla gestione dell'ente stesso; gli obblighi di pagamento, anche se sorti regolarmente, ma che espongono l'Ente all'azione vittoriosa del soggetto creditore; gli obblighi di pagamento, derivanti da puri fatti(indipendentemente dall'esistenza di un contratto); gli obblighi di pagamento derivanti da pronunce giudiziarie di condanna, anche sommarie o non definitive in quanto non passate in giudicato. L'art. 33 della legge 353/1990 di modifica dell'art. 282 del codice di procedura civile stabilisce che le sentenze di 1° grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti comportando in tal modo l'obbligo da parte degli enti pubblici di dover riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio scaturenti dall'emanazione di sentenze di primo grado. Il debito fuori bilancio deve avere i seguenti requisiti strutturali, e quindi deve essere: certo, (ossia presuppone l'esistenza di una obbligazione certa), liquido, (deve essere definito nel suo esatto ammontare), esigibile (il pagamento non è soggetto a termine o condizione);

Rilevato che:

•la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cuiall'art.2041 c.c.;

•la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n.11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

•la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

•i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

DOCUMENTO IN DISCUSSIONE

•nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
•la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005).
Constatato che, in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da Sentenze esecutive:
•il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);
•attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza l'Ente si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);
•l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, prevede che con Deliberazione consiliare di cui all'art.193, comma 2 del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive.

vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 27 luglio 2023 recante: **"***Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art.194, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000; proposta all'Assemblea"* con la quale il Consiglio ha deliberato di proporre all'Assemblea:

1) il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalla Ordinanza n. 1738/2023 dell'ammontare complessivo di Euro 3.588,00 così suddivisi:
   Euro 3.000,00 per onorario,
   Euro 450,00 per spese generali,
   Euro 138,00 per Cassa Avvocati,
2) di dare atto che la spesa di Euro 3.558,00 trova adeguata copertura finanziaria a seguito della proposta di variazione di bilancio che verrà approvata in data odierna e nella medesima seduta;

Tutto ciò premesso, si ritiene pertanto possibile provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio a favore di TRENITALIA S.p.A. per l'importo complessivo di Euro 3.588,00 di cui 3.000,00 per onorario, Euro 450,00 per spese generali, Euro 138,00 per Cassa Avvocati.

tenuto conto dell'art. 31 dello Statuto del Consorzio che stabilisce l'applicabilità all'Agenzia, per quanto riguarda la finanza, la contabilità e i bilanci, delle norme stabilite per gli enti locali, in quanto compatibili;

visto l'art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento egli enti locali in quanto compatibili;

DOCUMENTO IN DISCUSSIONE

acquisita con la presente deliberazione i parere favorevoli del Segretario dell'Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della presente deliberazione, nonché del Direttore generale in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, ai sensi ed in applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori, allegato al presente atto al fine di costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi ed in applicazione dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e degli art. 84 e 86 del vigente "Regolamento di contabilità" dell'Agenzia;

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

dato atto che la spesa di Euro 3.558,00 troverà idonea copertura finanziaria a seguito della variazione di bilancio che verrà approvata in data odierna e nella medesima seduta

Tutto ciò premesso e considerato,

L'ASSEMBLEA
DELIBERA

1. il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalla Ordinanza n. 1738/2023 dell'ammontare complessivo di Euro 3.588,00 così suddivisi:
   Euro 3.000,00 per onorario, Euro 450,00 per spese generali, Euro 138,00 per Cassa Avvocati,
2. di dare atto che la spesa di Euro 3.558,00 trova idonea copertura finanziaria a seguito della variazione di bilancio approvata in data odierna e nella medesima seduta;
3. di inviare il presente atto alla procura della Corte dei Conti e al Collegio dei Revisori dell'Agenzia a seguito del riconoscimento di legittimità del debito di cui al precedente punto 1;
4. di dichiarare con separata votazione all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Parere favorevole del direttore generale pro-tempore in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, co.1 del TUEL.

Il Direttore generale

Cesare Paonessa

DOCUMENTO IN DISCUSSIONE